



Misurazione e controllo dei grandi fidi

(Gennaio 1991)

I. Introduzione

1. La diversificazione del rischio è uno dei precetti fondamentali dell'attività bancaria. Un numero considerevole di importanti dissesti bancari è riconducibile a una qualche forma di concentrazione del rischio di credito. Facendo seguito a un esame preliminare di questa tematica in occasione della quinta Conferenza internazionale delle autorità di vigilanza bancaria nell'ottobre 1988, il Comitato di Basilea ha predisposto un documento di lavoro per la sesta Conferenza internazionale a Francoforte nell'ottobre 1990. Il documento, largamente approvato, viene ora pubblicato in una versione riveduta alla luce dei commenti pervenuti. Esso si configura come guida alla prassi ottimale che le autorità di vigilanza bancaria dovrebbero seguire nel monitoraggio e controllo dei grandi fidi.

II. Considerazioni generali

2. I responsabili della vigilanza bancaria si sono sempre adoperati per evitare una concentrazione del rischio da parte delle banche poste sotto la loro giurisdizione. Tale concentrazione può assumere varie forme. Oltre a un'esposizione al rischio di credito, può insorgere, ad esempio, una sovraesposizione ai rischi di mercato o un eccessivo rischio di finanziamento allorché la banca fa particolare affidamento su un segmento del mercato per la sua provvista. Alcune forme di concentrazione del rischio non si prestano facilmente a una misurazione obiettiva, nonostante la loro considerevole importanza ai fini della vigilanza sulle singole istituzioni. Inoltre, la frequente specializzazione delle banche in un settore specifico può comportare una redditività superiore alla media in questo particolare comparto, anche se aumenta corrispondentemente il rischio qualora le condizioni esterne divengano meno favorevoli. D'altra parte, l'esperienza mostra come le concentrazioni creditizie possano tradursi in perdite rilevanti senza che vi corrisponda necessariamente un miglioramento delle prospettive reddituali. Il Comitato di Basilea ritiene importante che le autorità di vigilanza prendano in considerazione misure per limitare le esposizioni delle banche a forme concentrate di rischio di credito in generale e ai grandi fidi in particolare.

3. Mentre la ricerca di una certa convergenza dei metodi nazionali per la sorveglianza dei grandi fidi è motivata anzitutto dalla necessità di affrontare quella che è probabilmente la principale causa singola di dissesti bancari, il presente studio trae il suo fondamento dall'Accordo del luglio 1988 che fissa requisiti patrimoniali per le grandi banche internazionali. Appare ragionevole procedere da quel testo per definire quali livelli di concentrazione del credito siano da considerarsi accettabili in rapporto al patrimonio, così come definito nel documento del luglio 1988, pur riconoscendo la necessità di un certo margine di manovra in considerazione delle specificità locali.

4. La misurazione e il controllo dei grandi fidi pongono una serie di difficili questioni di ordine concettuale. Esse riguardano:

- la definizione di fido;
- la definizione di controparte singola o di gruppo di controparti collegate;
- il livello appropriato dei limiti di fido o di una soglia di segnalazione;
- il rischio derivante da un portafoglio prestiti sovraconcentrato o "a grappoli" ("clustered");
- il rischio derivante da un'eccessiva esposizione verso singole aree geografiche o settori economici.

5. L'analisi che segue considera ciascuno di questi problemi separatamente. Va altresì notato a questo punto che alcuni paesi dispongono di centrali dei rischi. Pur essendo destinate a raccogliere

informazioni sull'indebitamento dei mutuatari piuttosto che sull'esposizione dei prestatori, tali basi di dati possono fornire informazioni addizionali sui rischi di credito assunti dalle banche.

III. Definizione di fido

6. Il problema principale nel definire un fido consiste nello stabilire in che misura sia opportuno includere le forme meno dirette di finanziamento accanto ai prestiti bancari classici. L'introduzione di nuove tecniche e strumenti di finanziamento ha reso questo problema sempre più complesso. Una questione analoga è se si debba riconoscere il minore rischio di credito derivante da prestiti assistiti da garanzia reale o personale.

7. Una possibilità consiste nell'adottare in blocco il sistema di misurazione del rischio di credito previsto dall'Accordo sui requisiti patrimoniali per valutare le concentrazioni al rischio di credito. Ciò equivarrebbe a moltiplicare ciascuna categoria di attività a rischio per il peso ad essa attribuito nell'Accordo. Ad esempio, un credito garantito da ipoteca su immobili residenziali o da altre forme di garanzia beneficerebbe di una ponderazione più favorevole, mentre le esposizioni fuori bilancio verrebbero ponderate in base ai loro fattori di conversione. L'impiego del sistema di ponderazione dei rischi dell'Accordo avrebbe il vantaggio di essere già conosciuto e accettato e rappresenterebbe la logica prosecuzione del lavoro antecedente. Inoltre l'utilizzo della stessa base di dati faciliterebbe le segnalazioni.

8. Lo svantaggio del ricorso alle ponderazioni applicate ai fondi propri è che in generale esse sono state concepite come misura appropriata dei rischi di credito delle banche sulla base di un "paniere". Poiché la valutazione dei grandi fidi mira a individuare le concentrazioni di rischio, la misura dell'esposizione deve riflettere la perdita massima che può derivare dall'insolvenza di una singola controparte. Il Comitato ha pertanto concluso che l'impiego delle ponderazioni patrimoniali per misurare le concentrazioni potrebbe comportare una notevole sottostima delle perdite potenziali. Ad esempio, verrebbero ignorati impegni di credito con scadenza originaria inferiore a un anno, mentre è alquanto probabile che un cliente in difficoltà utilizzi le proprie linee di credito. Inoltre, verrebbe fatto affidamento sul valore attribuito a garanzie reali o personali che, in casi estremi, spesso si rivela illusorio.

9. Viene quindi proposto che la misura dell'esposizione consideri l'ammontare del rischio di credito derivante sia da impieghi effettivi (partecipazioni, azioni e obbligazioni incluse) sia da impieghi potenziali di qualsiasi genere (ossia crediti futuri che una banca si è impegnata a erogare), nonché le sopravvenienze passive. Essa dovrebbe pertanto comprendere sostituti di credito, come garanzie, accettazioni, lettere di credito ed effetti, al loro valore nominale; attività cartolarizzate e altre transazioni con diritto di rivalsa; ogni altra forma di sopravvenienza passiva, in particolare impegni di credito.

10. Nondimeno, vi sono alcuni concetti alla base della metodologia di ponderazione applicata ai fondi propri che potrebbero valere anche in questo caso, e in particolare quelli che definiscono i fattori di conversione applicati alle poste fuori bilancio, come swaps, opzioni e futures, per le quali il creditore non sostiene un rischio a fronte dell'intero ammontare di capitale ma solo per il *costo di sostituzione*. Il rischio di credito collegato a questa categoria di operazioni può essere valutato impiegando la misura dell'esposizione indicata ai fini del calcolo dell'adeguatezza patrimoniale¹. Tuttavia, alcune banche e autorità di vigilanza potrebbero sostenere che questa misura del rischio, sebbene adatta a calcolare il rischio di credito di un portafoglio di prodotti derivati, non sia necessariamente appropriata per la valutazione dei grandi fidi per i quali, come già detto, potrebbe essere giustificata una misura più rigorosa.

11. Un'altra questione difficile da risolvere in modo esauriente consiste nello stabilire in che misura gli impegni di sottoscrizione a fermo dei titoli debbano essere compresi in un normale sistema

¹ Nell'Accordo sui requisiti patrimoniali sono consentiti due metodi alternativi di calcolo dell'esposizione. Nel metodo dell'esposizione originaria, il valore nominale di ciascun contratto è moltiplicato per un fattore che varia a seconda della tipologia e della scadenza del contratto. Nel metodo dell'esposizione corrente, il rischio è calcolato al valore corrente di mercato (se positivo) più un fattore di maggiorazione ("add-on") per le esposizioni potenziali future.

di misurazione dei grandi fidi. La posizione assunta nei confronti degli impegni di sottoscrizione nel documento sui requisiti patrimoniali sosteneva che questo rischio, per sua natura, era più simile al rischio di posizione legato al prezzo dell'emissione da sottoscrivere che non al rischio di credito nei confronti dell'emittente². Potrebbe dunque sembrare appropriato, quanto meno per una banca capofila nel consorzio di sottoscrizione, e fintantoché i titoli non sono stati effettivamente collocati, calcolare tali esposizioni in proporzione del capitale sottoscritto; l'esatta percentuale dipenderà dalla natura del mercato e del titolo in questione, nonché dalla competenza riconosciuta alla banca sottoscrittrice.

12. Un quesito che si pone è se il controllo prudenziale sui grandi fidi debba essere effettuato su base consolidata o meno. Si sostiene talora che il consolidamento è praticamente impossibile, in quanto esistono diversi centri bancari in cui i vincoli di segretezza rendono difficile la segnalazione da parte delle filiazioni dei dati necessari per la sorveglianza dei grandi fidi su base consolidata. Negli ultimi anni il Comitato di Basilea si è adoperato per rafforzare il meccanismo³ di segnalazione dei grandi fidi degli stabilimenti esteri, ma l'esperienza mostra che tali esposizioni possono comunque sfuggire alla sorveglianza se i controlli interni sono deboli, e specie in caso di frode. Inoltre, la finalità del controllo dei grandi fidi è quella di prevenire i casi peggiori, e sarebbe opportuno evitare di suscitare l'impressione che le autorità di vigilanza non considerino le banche responsabili delle esposizioni in altre parti del gruppo, in particolare se alcune di queste esposizioni sono contabilizzate presso stabilimenti esteri non soggetti al controllo della casa madre. In linea di principio, parrebbe dunque essenziale il consolidamento di tutte le esposizioni di un gruppo, comprendendo in particolare quelle delle filiazioni consolidate a fini del calcolo dei requisiti patrimoniali. Nello stesso tempo, le autorità del paese ospitante devono considerare con attenzione le esposizioni eccessivamente elevate in rapporto alle dimensioni delle filiazioni sul loro territorio, poiché l'insolvenza di un cliente potrebbe indebolire quell'unità a scapito dell'intero gruppo. Mentre le esposizioni di un componente del gruppo bancario nei confronti di un'affiliata sarebbero normalmente controllate dall'autorità responsabile della vigilanza consolidata del gruppo, gli organi di controllo del paese ospitante dovrebbero comunque vigilare sulle esposizioni nei confronti della casa madre, specie se hanno motivo di dubitare dell'efficacia della vigilanza consolidata.

IV. Definizione di controparte singola o di gruppo di controparti collegate

13. In condizioni normali, è relativamente semplice definire una controparte come entità giuridica singola, sia essa una società, un organismo ufficiale o un privato. Tuttavia, quando le banche versano in difficoltà si scopre sovente che molti dei loro grandi fidi sono in pratica collegati⁴, per cui essi costituiscono di fatto una singola esposizione. Uno dei principali problemi nel limitare le concentrazioni creditizie deriva dalla necessità di individuare potenziali legami tra esposizioni verso singoli debitori. Avviene talora che mutuatari distinti, pur trattando su base indipendente con l'istituzione prestatrice, rappresentino un rischio singolo per il fatto che sono giuridicamente o economicamente collegati. Pertanto, sorgerebbero difficoltà di rimborso per tutti qualora uno solo di essi incontrasse problemi finanziari.

14. Nel definire le controparti collegate, non è sufficiente considerare semplicemente i gruppi che forniscono conti consolidati. I collegamenti possono originare, per esempio, da assetti proprietari, di controllo o di gestione comuni. Le garanzie incrociate possono fornire un'ulteriore indicazione che le controparti sono collegate. Le autorità di vigilanza potrebbero considerare appropriato come modello la definizione adottata nella Raccomandazione della Commissione europea del dicembre 1986⁵, e cioè che per gruppo di clienti collegati si intende "due o più clienti, persone fisiche o giuridiche, che

² In pratica, gli sforzi compiuti per assicurare il successo di una sottoscrizione fanno sì che il sottoscrittore incorra di norma in rischi notevolmente minori rispetto a un detentore di titoli azionari o obbligazionari in essere.

³ Più di recente nel *Supplemento al Concordato* dell'aprile 1990.

⁴ In questo documento il termine "collegato" ("related") si riferisce a collegamenti tra mutuatari. Il termine "connesso" ("connected"), usato talora con lo stesso significato, viene impiegato in questo contesto per indicare controparti che hanno una qualche forma di connessione con la banca prestatrice o con suoi dipendenti.

⁵ Questa raccomandazione è stata successivamente sostituita da una Direttiva. La definizione di un gruppo di clienti collegati in essa contenuta è simile ma non identica al testo riprodotto in questo documento.

beneficiano di fidi dello stesso ente creditizio o di una qualsiasi delle sue affiliate in comune o separatamente, ma che sono interdipendenti in quanto:

- (i) uno di essi detiene, direttamente o indirettamente, un potere di controllo sull'altro, oppure
- (ii) i loro fidi cumulati rappresentano per l'ente creditizio un rischio unico dato che la stretta interconnessione rende probabile, qualora uno dei detti clienti dovesse trovarsi in difficoltà finanziarie, che l'altro o entrambi siano suscettibili d'incontrare le stesse difficoltà di rimborso. A titolo di esempio di tale interconnessione, l'ente creditizio deve prendere in considerazione gli elementi seguenti:
 - proprietà in comune;
 - stessi amministratori o dirigenti;
 - garanzie incrociate;
 - diretta interdipendenza commerciale che non può essere sostituita a breve termine".

15. Una delle difficoltà che pone l'identificazione dei crediti collegati è che spesso i clienti fanno tutto il possibile per nascondere legami tra due o più parti dello stesso gruppo. Poiché la maggioranza delle banche già applica per proprio conto limiti ai fidi per evitare concentrazioni eccessive, esse hanno ormai acquisito una certa esperienza nell'individuare sotterfugi destinati a dissimulare collegamenti fra mutuatari. Nondimeno, le autorità di vigilanza devono poter accertare che le banche esercitino in pratica la dovuta diligenza per scoprire dichiarazioni erranee da parte della clientela e per individuare esposizioni collegate.

16. In casi isolati, è possibile che le banche nascondano deliberatamente alle loro autorità di vigilanza l'assunzione di posizioni notoriamente collegate. In tali casi, la banca ha spesso connessioni con i mutuatari. Ciò è equiparabile a una frode, difficile da evitare se tutta la direzione della banca è parte in causa. La prima misura preventiva consiste quindi nel richiedere un elevato grado di professionalità da parte dei dirigenti bancari. Un problema analogo si pone quando i quadri direttivi inferiori nascondono all'alta direzione e ai revisori interni un collegamento di cui sono a conoscenza. Il rimedio in questo caso consiste nell'assicurare che i controlli interni delle banche funzionino correttamente e che il processo decisionale sia definito in modo chiaro, così da assicurare che singole unità non sfuggano alla sorveglianza globale della direzione centrale. L'audit interno ha un'importante funzione in questo ambito. Analogamente, i revisori esterni e le autorità di vigilanza, impiegando, ove opportuno, tecniche di analisi cartolare o ispettiva, possono svolgere spesso un ruolo essenziale nell'individuare esposizioni di tale natura.

V. Livelli appropriati dei limiti ai grandi fidi

17. Nella maggior parte dei paesi i limiti attualmente applicati ai grandi fidi sono in genere espressi in termini di fondi propri della banca erogatrice. Un'armonizzazione delle metodologie presupporrebbe che i limiti fossero rapportati alla base di capitale complessiva, così come definita nello schema dell'Accordo di Basilea. Ciò comporterebbe automaticamente un certo aggiustamento dei limiti esistenti; in alcuni paesi, per esempio, l'attuale limite è espresso in percentuale di ciò che è in pratica il patrimonio di classe 1. È chiaro che un limite equivalente espresso in termini di patrimonio totale sarebbe leggermente inferiore.

18. I limiti per singoli fidi si situano in genere tra il 10 e il 40% del patrimonio totale; una percentuale del 25% come limite superiore parrebbe un obiettivo auspicabile che dovrebbe essere realizzato non appena possibile in quei paesi i cui limiti sono attualmente più alti. Valori inferiori al 10% non sembrano realistici in considerazione degli attuali portafogli di molte banche. Valori superiori al 25% significherebbero un allentamento degli attuali vincoli prudenziali nella maggior parte dei paesi.

19. Per talune controparti può essere opportuno applicare limiti superiori alla norma. In molti paesi le esposizioni nei confronti dei rispettivi governi sarebbero esonerate da qualsiasi limite e quelle verso altri Stati potrebbero essere assoggettate a limiti più alti, a seconda di come viene percepita la loro affidabilità creditizia. In numerosi casi sarebbero anche appropriate regole speciali per enti del settore pubblico di un livello inferiore a quello dell'amministrazione centrale. I crediti a breve termine a controparti bancarie (comprese le banche multilaterali di sviluppo) sarebbero anch'essi soggetti di norma a limiti meno restrittivi.

20. In tutti i casi, indipendentemente dai limiti applicati, è vantaggioso disporre di una soglia di segnalazione leggermente inferiore al limite massimo (per esempio, il 10% del patrimonio). L'autorità di vigilanza potrà quindi concentrare la propria attenzione sui fidi superiori alla soglia e prossimi al limite e, se ritenuto auspicabile, richiedere alle banche un'azione correttiva prima che le esposizioni divengano eccessivamente rischiose. Nei paesi privi di una centrale dei rischi, che forniscono alle autorità di vigilanza dati comparabili, potrebbe essere altresì utile richiedere alle banche di segnalare i loro fidi maggiori, indipendentemente dal fatto che questi eccedano o meno la soglia o il limite fissati. Oltre a fornire un utile parametro della qualità del portafoglio prestiti, la segnalazione delle esposizioni più significative offre alle autorità di vigilanza la possibilità di discernere eventuali fidi collegati. Più in generale, il vincolo della notifica prima che tale limite sia raggiunto può essere utile a ricordare che tale limite non può essere superato tranne in casi eccezionali e solo con l'espressa approvazione dell'autorità di vigilanza.

21. Particolare attenzione va dedicata ai crediti accordati a "controparti connesse" (cioè a quelle connesse con la banca prestatrice). Nelle banche piccole, in particolare, i prestiti agli amministratori e ad altri soggetti interni all'istituzione possono rappresentare una parte cospicua del portafoglio prestiti. Altre forme di esposizioni "connesse" sono i prestiti ad affiliate o società consorelle e quelli accordati ad azionisti o proprietari. Questi prestiti possono condurre a conflitti di interessi e in taluni casi a un pericoloso effetto di leva all'interno del gruppo di società. In molti paesi siffatti prestiti sono vietati o dedotti dal patrimonio della banca prestatrice. Nei casi in cui sono consentiti, le autorità di vigilanza impongono in genere limiti notevolmente più bassi di quelli applicati ad altri mutuatari, a meno che in talune circostanze tali esposizioni non siano assistite da garanzia accettata dall'organo di vigilanza. Inoltre, è ragionevole applicare all'ammontare complessivo di tali esposizioni vincoli relativamente severi, fissandone il livello esatto in base alle condizioni nazionali e locali.

VI. Rischi derivanti da un'eccessiva concentrazione del portafoglio prestiti oppure da una sovraesposizione verso aree geografiche o settori economici

22. Quale che sia il grado di rigore con cui le banche e le autorità di vigilanza applicano i limiti ai singoli mutuatari, vi è sempre il rischio che una banca debba affrontare la simultanea insolvenza, per ragioni analoghe, di diversi debitori relativamente importanti. Nel caso di piccole banche regionali, alle prese con una situazione economica locale poco favorevole, potrebbe rivelarsi in pratica molto difficile evitare che ciò avvenga. Nondimeno, le banche andrebbero messe in guardia dai rischi derivanti da varie forme di collegamenti e incoraggiate a prendere ogni precauzione possibile. Al fine di richiamare l'attenzione delle banche su tali rischi e di fornire alle autorità di vigilanza informazioni aggiuntive per valutare l'entità della concentrazione creditizia, l'introduzione di una soglia di segnalazione a un livello inferiore al limite assoluto, come indicato al paragrafo 20, potrebbe rivelarsi molto utile.

23. Quando una banca ha un portafoglio prestiti "a grappoli", ossia con una percentuale relativamente alta di esposizioni singole ragguardevoli, anche se in nessun caso particolarmente elevate, essa è maggiormente esposta a un potenziale rischio di credito rispetto a una banca con un portafoglio più ampiamente diversificato. Molto dipende dalle dimensioni, qualità e gamma delle controparti in questione, per cui è difficile proporre prescrizioni comuni per le esposizioni "a grappoli", sebbene il rischio di pericolose concentrazioni globali sia chiaramente maggiore quando il limite su prestiti individuali è del 40% del patrimonio anziché del 25% o meno. Se tutti i fidi superiori al 10% del patrimonio vengono segnalati, come proposto nel paragrafo 20, l'autorità di vigilanza è in grado di pronunciarsi su ciascun caso e, se necessario, adoperarsi affinché vengano prese ulteriori precauzioni⁶.

24. Alla stessa stregua, una concentrazione creditizia può assumere la forma di un'esposizione superiore alla media nei confronti di particolari settori economici o geografici, rendendo la banca creditrice vulnerabile in caso di difficoltà in una data industria o regione. È quindi importante che le

⁶ La Raccomandazione della Commissione CE definisce un'esposizione come grande fido quando il suo valore ha raggiunto o superato il 15% dei fondi propri e propone che il valore complessivo dei grandi fidi non superi l'800% dei fondi propri.

banche identifichino e misurino sistematicamente le loro esposizioni settoriali o regionali, affinché la direzione sia consapevole dei rischi assunti e provveda all'occorrenza a riequilibrare la situazione. Non è tuttavia ragionevole proporre regole rigide in considerazione del fatto che è difficile formulare definizioni precise e che molto dipende dalle competenze tecniche della banca, nonché dalle dimensioni e dalla stabilità del settore o della regione interessati. Inoltre, alcune banche, per la loro stessa ubicazione o per la regolamentazione in vigore, sono obbligate a una certa concentrazione delle loro esposizioni. Nondimeno, la prudenza suggerisce di diversificare il più possibile le esposizioni tra diversi settori economici, evitando una concentrazione eccessiva in aree quali l'agricoltura, l'energia, i trasporti marittimi, il mercato immobiliare, i finanziamenti a elevato grado di leva e le industrie particolarmente esposte a movimenti dei prezzi delle materie prime. L'esperienza insegna che è molto difficile prevedere quali settori possono diventare vulnerabili, per cui nessuno di essi può essere escluso dal principio della diversificazione. Un aspetto di questo problema riguarda evidentemente il rischio paese, ma persino le banche di grandi dimensioni hanno imparato a loro spese che cosa comporti una sovraesposizione a livello locale o regionale.

VII. Sintesi e conclusioni

25. Sebbene vi siano indubbiamente notevoli problemi di definizione nel mettere a punto un soddisfacente sistema di misurazione e controllo dei grandi fidi, è possibile trarre utili insegnamenti dall'esperienza di altre autorità di vigilanza. Si propone che un solido sistema di sorveglianza debba essere basato sui seguenti elementi:

- una definizione di esposizione creditoria che comprenda non solo le forme tradizionali di credito, ma anche tutte le posizioni in bilancio e fuori bilancio che possano incorporare un elemento di perdita in caso di insolvenza della controparte, sulla base del loro valore nominale ad eccezione delle voci valutate al loro costo di sostituzione, cui si fa riferimento al paragrafo 10;
- una definizione di controparte che sia sufficientemente ampia da comprendere i soggetti collegati al mutuatario in modo tale che l'insolvenza dell'uno provocherebbe verosimilmente l'insolvenza degli altri;
- un limite che non superi il 25% del patrimonio del gruppo, applicabile alle esposizioni consolidate verso il settore privato non bancario, nonché una soglia di segnalazione più bassa che non superi il 10% del patrimonio;
- valide procedure interne di controllo e di audit;
- una sorveglianza particolare sui crediti "connessi", con l'applicazione di un limite sensibilmente inferiore a quello normale;
- la necessità di monitorare i portafogli "a grappoli";
- la sensibilizzazione delle banche sulla necessità di monitorare attentamente le loro esposizioni settoriali e geografiche.